
STATUTI

A. Base legale e scopo

Art.1

Sotto il nome "Associazione Famiglie Diurne" è costituita nel Cantone Ticino un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è apolitica e aconfessionale. L'Associazione appartiene alla Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne e alla Federazione Svizzera delle Famiglie Diurne.

Art. 2

Il domicilio dell'Associazione Famiglie Diurne è quello dell'ufficio amministrativo.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli.

Art. 4

Per gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale dell'Associazione. E' esclusa la responsabilità personale.

B. Conseguimento della qualifica di socio

Art. 5

La qualifica di socio attivo o passivo può essere acquisita sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

Chi richiede o offre la possibilità di affidamento di un bambino durante la giornata lavorativa, deve essere membro attivo dell'Associazione. Tutti coloro che si identificano con lo scopo dell'Associazione possono diventare membri passivi della stessa. La qualifica di socio si ottiene mediante una dichiarazione scritta.

Tutti i membri hanno il diritto di voto attivo e passivo.

I soci attivi e passivi dell'Associazione diventano automaticamente membri della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne.

Art. 6

La qualifica di socio si estingue per dimissioni o per esclusione; nel caso delle persone giuridiche, inoltre per scioglimento delle stesse.

Le dimissioni sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al comitato per iscritto.

Per l'esclusione è necessaria l'approvazione di almeno i due terzi dei presenti alla seduta del comitato.

C. Organi dell'Associazione

Art. 7

Organi della citata Associazione sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Comitato
3. L'ufficio d'informazione e di collocamento
4. I revisori dei conti

Art. 8

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1. Approvazione e modifica degli statuti
2. Elezione del comitato
3. Approvazione del rapporto annuale e del bilancio annuale (a scarico del comitato)
4. Determinazione dei contributi dei membri attivi e passivi per l'anno in corso
5. Esame delle proposte formulate dai singoli soci e dal comitato
6. Approvazione delle proposte del comitato in merito al programma e all'organizzazione dell'Associazione
7. Decisione in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione

La convocazione ad un'assemblea deve pervenire a tutti i membri, in forma scritta, almeno 14 giorni prima della seduta e deve contenere l'elenco delle trattande e delle proposte scritte. In apertura di seduta si decide se inserire all'ordine del giorno eventuali altre trattande.

Art. 9

Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

Soltanto in caso di comprovata mancanza di candidati, i membri possono essere ridotti ad un minimo di 3.

Entro due mesi dall'assemblea generale vengono distribuite le rispettive mansioni per ogni membro del comitato. Quest'ultimo rappresenta l'Associazione e gli operatori sociali nei rapporti con l'esterno.

Internamente il comitato assolve i seguenti compiti:

1. Informa e istruisce i membri
2. Prepara e dirige l'assemblea
3. Esegue le decisioni assembleari
4. Finanzia l'attività dell'Associazione a dipendenza del budget e dei conti, tiene la contabilità e stabilisce le modalità di pagamento
5. In casi di eccezioni giustificate riduce o dilaziona il versamento dei contributi da parte dei genitori richiedenti: degli stessi si farà rapporto senza citarne i nomi, nel corso dell'assemblea generale
6. Decide in merito a problemi che non ricadono nelle competenze dell'assemblea
7. I membri del comitato fanno anche parte dell'ufficio d'informazione e di collocamento
8. Se il comitato non potesse far fronte a tutto il lavoro dell'ufficio d'informazione e di collocamento, esso ha la facoltà di nominare dei collaboratori, stabilendo le condizioni d'impiego.

Art. 10

L'ufficio d'informazione e di collocamento regola i rapporti tra soci e partecipa alla formazione permanente degli stessi.

In particolare:

- mette in contatto le famiglie che necessitano l'aiuto con chi è in grado di offrirlo;
- funge da consulente nelle eventuali difficoltà nei rapporti tra le parti;
- organizza e dirige la formazione costante dei soci.

I collaboratori dell'ufficio d'informazione e di collocamento sono seguiti e consigliati dal comitato stesso nell'esercizio delle loro funzioni.

D. Finanze

Art. 11

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

1. Contributi dei membri
2. Contributi dei genitori
3. Sovvenzioni e contributi di istituzioni
4. Donazioni

E. Modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione

Art. 12

La modifica degli statuti richiede l'approvazione dei due terzi dei presenti all'assemblea generale.

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti all'assemblea generale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale capitale sociale deve essere destinato a scopo analogo o simile.